DELIBERAZIONE CONSILIARE - N. 130 del 19/11/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 1 SCOPO 2
Art. 2 PRINCIPI GENERALI 2
Art. 3 FONTI NORMATIVE 2
Art. 4 AMMISSIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE 3
Art. 5 ACCREDITAMENTO 3
5.1 REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE E ATTIVITÀ PREVISTE 3
5.2 ITER FORMALE PER L'ACCREDITAMENTO 4
5.3 DURATA ACCREDITAMENTO 4
Art. 6 CONVENZIONE 4
6.1 CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE 5
Art. 7 COPERTURA ASSICURATIVA 5
Art. 8 RESPONSABILITA' E COMPITI 5
Art. 9 SPAZI A DISPOSIZIONE 7
Art. 10 RISERVATEZZA E INFORMAZIONI 7
Art. 11 FORMAZIONE 7
Art. 12 – ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE 8
Art. 13 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI 8
Art. 14 CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE 9
Art. 15 UTILIZZO DEL MARCHIO E AGGIORNAMENTO DATI 9
Art. 16 APPLICAZIONE 9

Redazione	*Verifica*	*Approvazione (firma e data)*		*Rev.*	*Descrizione modifica*
G. Ventura	PRIVACY: S. Castaldi	G. Ventura	22.12.2018	0	**Prima emissione**
M. Foletti	DA: E. Tropiano Privacy: S. Castaldi	PRESIDENTE: M. Giachetti	19.11.2026	1	**Prima revisione: inserimento art. 12 e 13**

Art. 1 SCOPO

Il presente regolamento ha la finalità di definire i principi generali di riferimento per l'avvio e lo sviluppo di pratiche partecipative tra la Fondazione e gli Enti del Terzo Settore, declinando il tema dell'accreditamento, degli atti convenzionali, degli ambiti di attività e delle responsabilità

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico riconosce il valore sociale dell'attività degli Enti del Terzo Settore, come espressione di partecipazione altruistica e di solidarietà pluralistica, volta a perseguire il bene comune, la coesione sociale e il pieno sviluppo della persona e favorisce lo svolgimento delle attività solidaristiche di detti enti, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, a favore della propria utenza, anche all'interno delle proprie strutture.
La Fondazione intende rafforzare e consolidare il profondo legame già da tempo esistente con numerosi Enti del Terzo Settore, promuovendo sinergie operative, con l'obiettivo di potenziare il loro ruolo sociale e di partecipazione attiva nella "vita" della Fondazione e della comunità locale.
Il rapporto di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore è finalizzato al perseguimento degli obiettivi istituzionali della Fondazione e può riguardare:

- attività integrative, di supporto o di sussidiarietà all'attività istituzionale non assistenziale;
- attività e servizi ammessi dalla normativa vigente, assunti integralmente dall'Associazione;
- attività innovative e sperimentali consentite dalla normativa vigente.

Gli Enti del Terzo Settore possono sostenere attività nelle seguenti aree di intervento:
1. socio-assistenziale e socio-sanitaria;
2. promozione della tutela degli interessi delle persone affette da sindromi o patologie specifiche, ponendosi a sostegno delle stesse e delle loro famiglie, con iniziative realizzate sia all'interno della Fondazione che all'esterno;
3. promozione di studi, ricerche e formazione;
4. miglioramento della qualità della vita, tutela dei diritti della persona, tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura e supporto all'attività di soccorso, in caso di pubblica calamità;
5. tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
6. attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.
L'ammissione degli Enti del Terzo Settore all'interno della Fondazione è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento. Gli Enti del Terzo Settore devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come capacità di operare e realizzare l'attività oggetto del rapporto con la Fondazione.

Art. 3 FONTI NORMATIVE

Articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9, 18, primo comma e 118, quarto comma della Costituzione;
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e s.m.i.;

L.R. Lombardia 23 novembre 2021, n. 22 "Norme per la promozione del riconoscimento e del sostegno dell'attività di volontariato e della partecipazione sociale" e successive disposizioni regionali attuative in materia di Terzo Settore;

Art. 4 AMMISSIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

I rapporti tra la Fondazione e gli Enti del Terzo Settore vengono disciplinati attraverso due fasi distinte, a cui corrispondono due diverse modalità autorizzative, aventi ciascuno finalità e contenuti specifici, individuati in:

- Accreditamento
- Convenzione

L'accreditamento viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, comporta il riconoscimento in capo agli Enti del Terzo Settore del possesso di una serie di requisiti standard, che gli Enti stessi devono mantenere nel corso della loro collaborazione con la Fondazione. L'accreditamento consente agli Enti del Terzo Settore la realizzazione di specifici progetti, in linea con gli strumenti di programmazione della Fondazione, per i quali non è previsto lo svolgimento di attività o interventi da parte di volontari degli Enti stessi, a favore degli utenti della Fondazione, presso le strutture della Fondazione stessa.
Le convenzioni sono, invece, sottoscritte dal Direttore Generale e hanno la funzione di regolamentare gli specifici rapporti operativi intercorrenti tra Ente del Terzo Settore e Fondazione.
L'accreditamento ha validità per 5 anni ed è rinnovabile a seguito dell'esito positivo delle procedure di verifica effettuate da parte della Fondazione.
La convenzione, di norma, ha durata triennale ed è rinnovabile, previa espressa manifestazione di volontà delle due parti.

Art. 5 ACCREDITAMENTO

5.1 Requisiti per l'accreditamento da parte della Fondazione e attività previste

Gli Enti del Terzo Settore non sono autorizzati a svolgere le proprie attività all'interno o a favore della Fondazione se non sono stati preventivamente accreditati.
È necessaria l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Nel caso in cui l'intervento dell'Ente del Terzo Settore non sia genericamente rivolto alla Fondazione, ma riguardi una o più Strutture della Fondazione, è necessario l'assenso del/dei Direttore/i delle Strutture a beneficio della/e quale/i l'intervento è effettuato.
Gli Enti del Terzo Settore devono esplicitare, in modo chiaro, le modalità, i tempi e le finalità delle attività e/o progetti che propongono di realizzare nell'ambito della Fondazione.
I progetti che gli Enti del Terzo Settore intendono attuare a supporto delle attività proprie della Fondazione devono essere a titolo gratuito.
Gli Enti del Terzo Settore sono tenuti al rispetto dei principi e dei valori stabiliti nel Codice Etico e di Comportamento della Fondazione e ad impegnarsi a collaborare in uno spirito di aiuto e condivisione delle principali finalità ospedaliere, al fine di qualificare l'offerta sanitaria in ogni aspetto.

5.2 Iter formale per l'accreditamento

Alla richiesta di accreditamento formale, indirizzata al Presidente e al Direttore Generale e trasmessa per conoscenza al Responsabile dei Rapporti con le Associazioni, devono essere allegati:
a) Atto costitutivo e Statuto vigente;
b) documentazione comprovante l'iscrizione al RUNTS;
c) relazione sulle attività svolte dall'ente;
d) descrizione delle attività o del progetto proposto, con indicazione di finalità, modalità e tempi;
e) lettera di presentazione e condivisione del progetto sottoscritta dal Direttore o Responsabile della Struttura interessata, quando il progetto riguarda una specifica struttura;
f) dichiarazione di adesione ai principi del Codice di Comportamento e Etico della Fondazione IRCCS.
A seguito della necessaria verifica da parte del Responsabile dei Rapporti con le Associazioni, relativamente alla sussistenza dei requisiti sopracitati e dopo incontro conoscitivo con il Presidente e il Direttore Sanitario della Fondazione si sottopone la delibera di accreditamento al Consiglio di Amministrazione.
Il provvedimento così adottato viene trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ne vengono contestualmente informati la Direzione Strategica, il Direttore Scientifico, il Direttore Medico di Presidio, il Direttore delle Professioni Sanitarie, nonché l'eventuale Struttura direttamente coinvolta.
Il Responsabile dei Rapporti con le Associazioni provvede inoltre ad informare il personale dipendente della Fondazione, tramite intranet, nonché ad inserire la scheda informativa del nuovo Ente del Terzo Settore accreditato sul sito web.

5.3 Durata accreditamento

L'ammissione mediante accreditamento viene prevista per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione; il rinnovo, a seguito di richiesta da parte dell'Ente del Terzo Settore, sarà disposto con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, previa relazione sulle attività svolte da parte dell'Ente interessato nel quinquennio precedente.

Art. 6 CONVENZIONE

Di norma, la convenzione viene stipulata in presenza di:

- progetti per attività integrative e di supporto ai servizi erogati dalla Fondazione;
- progetti per attività di supporto espletati presso le strutture e gli ambulatori;
- progetti per attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- progetti per attività di ricerca scientifica innovativa e sperimentale.

Nel caso in cui la realizzazione dei progetti/attività rientranti nelle fattispecie sopra previste prevedano l'interazione del personale degli Enti del Terzo Settore con il personale dipendente della Fondazione IRCCS, nell'ambito delle strutture della Fondazione, viene prevista la stipula di apposita convenzione. La Struttura Affari Generali e Convenzioni procede alla stesura del relativo testo, nel quale viene opportunamente regolata, sul piano giuridico, amministrativo e pratico l'attività e il progetto che l'Ente del Terzo Settore intende realizzare, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni previste nel presente regolamento.
Il Responsabile dei Rapporti con le Associazioni, durante il periodo di vigenza della convenzione, verifica la corretta applicazione da parte dell'Ente del Terzo Settore della convenzione stipulata, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività e/o progetti.

6.1 Contenuti minimi della Convenzione

La convenzione dovrà regolare principalmente i seguenti aspetti:
1. Prestazioni fornite
2. Rapporto tra volontari e personale sanitario
3. Attività di formazione
4. Obblighi degli Enti del Terzo Settore
5. Copertura assicurativa
6. Disponibilità locali
7. Servizio mensa
8. Osservanza convenzione: responsabilità
9. Tutela della privacy
10. Sicurezza e prevenzione
11. Durata convenzione
12. Competenza controversie
13. Comunicazione eventi, utilizzo loghi.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.

Art. 7 COPERTURA ASSICURATIVA

E' fatto obbligo agli Enti del Terzo Settore di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Per la responsabilità civile verso i terzi, connessa allo svolgimento delle attività dei volontari, è già attiva la polizza della Fondazione. Al riguardo, la Fondazione garantisce agli Enti del Terzo Settore che ne fanno richiesta, tramite la Struttura Affari Generali e Convenzioni, la possibilità di consultazione di detta polizza.

La polizza assicurativa per gli infortuni sarà invece stipulata, sotto la propria responsabilità, dall'Ente del Terzo Settore, con onere della copertura a rimborso a carico della Fondazione, al termine dell'anno di riferimento, in base al numero di volontari effettivamente impiegato nell'anno e secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. L'Ente del Terzo Settore dovrà presentare apposita istanza di rimborso al Responsabile Affari Generali e Convenzioni per competenza e, per conoscenza, al Responsabile dei Rapporti con le Associazioni.

Art. 8 RESPONSABILITA' E COMPITI

La Fondazione si impegna a rispettare l'autonomia statutaria delle organizzazioni.

La gestione delle relazioni e il coordinamento delle attività degli Enti del Terzo Settore operanti in Fondazione è posta in capo al Responsabile dei Rapporti con le Associazioni, in staff alla Presidenza.

Gli Enti del Terzo Settore seguono le indicazioni del personale di riferimento del luogo in cui operano, al fine di svolgere le proprie iniziative in pieno accordo con la parte sanitaria. Collaborano quindi con la Fondazione in uno spirito di aiuto e condivisione della "mission".

Gli Enti del Terzo Settore subordinano la propria attività al principio di legalità e si obbligano al rispetto delle norme vigenti in materia, al rispetto dei regolamenti della Fondazione e all'osservanza dei principi di

onestà, trasparenza, affidabilità, correttezza e buona fede, nonché al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.
Gli Enti del Terzo Settore devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
L'Ente del Terzo Settore è responsabile dell'affidabilità morale e professionale dei volontari e vigila affinché l'attività dei volontari sia conforme ai principi di legalità, correttezza, collaborazione, lealtà, in ogni ambito in cui svolgono la loro attività.
Gli Enti del Terzo Settore devono dare assicurazioni circa l'idoneità psico-fisica del volontario allo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione e relativamente all'assolvimento dell'obbligo delle vaccinazioni obbligatorie e dei protocolli sanitari stabiliti dalla Fondazione.
I volontari sono tenuti a rispettare le disposizioni e le procedure operative vigenti presso la Fondazione.
Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'Ente di appartenenza del volontario, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente del Terzo Settore di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore, tramite il quale svolge l'attività, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. Durante il servizio, ogni volontario è tenuto ad indossare un camice o una divisa dell'Ente del Terzo Settore di appartenenza ed esporre in modo visibile un tesserino di riconoscimento recante le generalità del volontario e denominazione dell'associazione.
Il volontario è tenuto a segnalare ai degenti assistiti, quando ciò si rendesse necessario, la gratuità e volontarietà del proprio operato. Ogni volontario aderente si impegna a non accettare, per sé o per altri, regali od altre utilità offertegli dai degenti che abbia modo di incontrare o contattare nello svolgimento dell'attività di volontariato. Per i regali di modico valore, eventualmente ricevuti in occasione di festività o particolari ricorrenze, ogni volontario si impegna comunque ad informare l'Associazione di appartenenza.
L'accesso dei volontari di età compresa tra 16 e 18 anni è consentito solo previa autorizzazione dei genitori o tutori, sotto la responsabilità e con il tutoraggio dell'ente di appartenenza, e previo accordo con i Direttori delle Strutture interessate e con la Direzione Medica di Presidio. La richiesta deve essere trasmessa anche al Responsabile dei Rapporti con le Associazioni.
I volontari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), nonché di quelle eventualmente dettate dalla Fondazione.
Durante la gravidanza e durante l'allattamento tutte le volontarie sono tenute al rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela della maternità.

Il volontario si impegna ad usare con cura i beni di proprietà della Fondazione e a non utilizzare per fini privati, materiale o attrezzature di cui dispone per espletare l'attività di volontariato.
Il mancato rispetto da parte del volontario dei doveri illustrati nel presente regolamento comporta l'immediato allontanamento dello stesso dalla struttura presso cui opera, a cura del Direttore della Struttura e/o del Coordinatore Infermieristico che provvederà a darne comunicazione alla Direzione Medica di Presidio e al Responsabile dei Rapporti con le Associazioni. In relazione alla gravità delle inadempienze del volontario sarà valutata l'opportunità di allontanamento temporaneo o definitivo dello stesso.

Art. 9 SPAZI A DISPOSIZIONE

La Fondazione, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell'Ente del Terzo Settore, su sua richiesta, adeguati spazi, eventualmente anche condivisi da più enti, da destinare all'attività dello/gli stesso/i.
Nel caso in cui si evidenzi la circostanza per cui la Fondazione non sia più in grado di garantire uno spazio all'Ente del Terzo Settore, ne darà immediata comunicazione all'Ente stesso e garantirà tempi congrui per il reperimento di spazi diversi o per un diverso assetto organizzativo.
Gli Enti del Terzo Settore che usufruiscono di spazi della Fondazione sono tenuti a contribuire ad un rimborso spese forfettario che sarà definito con apposito provvedimento.
Alle nuove organizzazioni accreditate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non potrà essere data autorizzazione di porre come sede legale quella della Fondazione.

Art. 10 RISERVATEZZA E INFORMAZIONI

L'organizzazione dell'Ente del Terzo Settore e i suoi volontari si impegnano ad osservare il più rigoroso riserbo sulle notizie e sui fatti dei quali possono venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza. Qualora il volontario tratti dati personali o particolari di cui la Fondazione è titolare, dovrà farlo nei limiti e in ottemperanza della normativa vigente e delle istruzioni fornite dalla Fondazione.
Laddove, in funzione dell'attività svolta dall'Ente del Terzo Settore, si rendessero necessarie ulteriori precisazioni sugli aspetti connessi alla tutela della riservatezza, si provvederà a disciplinarli specificamente nelle singole convenzioni.
La Fondazione si impegna a non far uso delle informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio previsto dalla convenzione.
La violazione delle disposizioni che precedono costituisce inadempimento che giustifica l'allontanamento del volontario, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8.
L'Ente del Terzo Settore dovrà informare e condividere con il Responsabile dei Rapporti con le Associazioni e la Struttura Comunicazione in merito ad ogni iniziativa che veda coinvolta la Fondazione, in particolare nei casi di eventi pubblici, comunicati stampa o di progetti di raccolta fondi.

Art. 11 FORMAZIONE

Il Responsabile dei Rapporti con le Associazioni, in collaborazione con le Strutture individuate per materie di competenza, organizza corsi di formazione per il personale volontario degli Enti del Terzo Settore, di norma una volta all'anno, in materia di sicurezza e prevenzione.

Art. 12 – ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE

La Fondazione promuove e favorisce, nel rispetto della normativa vigente, delle proprie finalità istituzionali e delle procedure aziendali, attività di cooperazione e collaborazione con gli Enti del Terzo Settore accreditati, riconoscendone il valore sociale e il contributo alla qualità dell'accoglienza e dei percorsi di cura.
Le iniziative comuni sono orientate, in particolare, alla promozione dell'umanizzazione delle cure, al sostegno dei pazienti e delle famiglie, all'informazione e all'orientamento, alla valorizzazione del volontariato, alla formazione e alla diffusione di buone pratiche, nonché allo sviluppo di attività di sensibilizzazione e di supporto alla ricerca, nei limiti delle competenze della Fondazione.
La cooperazione può svilupparsi, a titolo esemplificativo, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, la condivisione di buone pratiche, la partecipazione a incontri e iniziative comuni, la costituzione di gruppi di lavoro, nonché l'elaborazione e la realizzazione di progetti condivisi in ambiti di interesse reciproco.
Le attività di collaborazione devono essere preventivamente autorizzate dalla Presidenza e dalla Direzione Strategica del Policlinico, sono definite d'intesa con le strutture aziendali competenti e, quando comportano lo svolgimento di attività presso la Fondazione o l'interazione con il personale aziendale, gli stessi sono disciplinati mediante apposita convenzione e/o atti aziendali.

Art. 13 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

È istituita presso la Fondazione la Consulta delle Associazioni, quale organismo permanente di ascolto, confronto e proposta tra la Fondazione e una rappresentanza degli Enti del Terzo Settore accreditati. La Consulta costituisce una sede di partecipazione e dialogo volta a valorizzare il contributo delle realtà associative alla vita della Fondazione e al miglioramento dei servizi rivolti ai pazienti e alle loro famiglie.
La Consulta ha funzioni consultive e propositive e non esercita poteri decisionali, gestionali o di rappresentanza legale degli Enti aderenti. In particolare, favorisce la raccolta e la condivisione dei bisogni dei pazienti e delle famiglie, lo scambio di esperienze e buone pratiche, il coordinamento delle iniziative associative e l'elaborazione di proposte e progetti condivisi.
La Consulta opera nel rispetto dell'autonomia dei singoli Enti del Terzo Settore, delle competenze istituzionali e organizzative della Fondazione, nonché delle disposizioni del presente Regolamento. Le proposte formulate sono sottoposte alle strutture competenti della Fondazione per le opportune valutazioni; la loro eventuale attuazione resta subordinata alle autorizzazioni, alle procedure aziendali e alle risorse disponibili.
La composizione della Consulta, i suoi organi, le modalità di adesione e di funzionamento, la durata degli incarichi, le modalità di raccordo con la Fondazione e l'organizzazione della segreteria sono disciplinati da un apposito Regolamento, approvato secondo le procedure aziendali previste.
La Consulta è composta da almeno sei rappresentanti degli Enti del Terzo Settore accreditati, dal Responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela, dal Presidente e dal Direttore Generale della Fondazione.
Il Regolamento definisce altresì i criteri e le modalità di individuazione dei componenti, le procedure di adesione, la durata degli incarichi, le modalità di funzionamento e di raccordo con la Fondazione, nonché l'organizzazione della segreteria.

Art. 14 CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE

La Fondazione promuove, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), percorsi di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore.
La co-programmazione è finalizzata all'individuazione condivisa dei bisogni, delle priorità e degli interventi da realizzare; la co-progettazione è volta alla definizione e alla realizzazione condivisa di specifici progetti e interventi.
Le relative iniziative proposte dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della Presidenza e della Direzione Strategica, che ne verificheranno la coerenza con le finalità e gli obiettivi istituzionali della Fondazione.
Le modalità operative e procedurali per l'avvio e la gestione di tali percorsi saranno definite con apposito Regolamento aziendale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15 UTILIZZO DEL MARCHIO E AGGIORNAMENTO DATI

Gli Enti del Terzo Settore si impegnano a rispettare le vigenti regole di utilizzo del marchio della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e a richiedere il nulla osta per l'utilizzo del marchio stesso inviando una richiesta a *comunicazione@policlinico.mi.it* e *associazioni@policlinico.mi.it*
Gli Enti comunicano preventivamente alla Fondazione le iniziative pubbliche e le campagne di raccolta fondi che la coinvolgono, in particolare quando siano previsti comunicati stampa o riferimenti istituzionali.
Al fine di un costante e puntuale aggiornamento dei dati, gli Enti del Terzo Settore devono inoltre comunicare tempestivamente al Responsabile dei Rapporti con le Associazioni ogni variazione dei recapiti, dei contatti e delle cariche sociali.

Art. 16 APPLICAZIONE

Il presente regolamento, che annulla e sostituisce ogni precedente disciplinare o policy aziendale in materia, ha validità a decorrere dal 01/12/2026.